

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

*Traduzione<sup>1</sup>*

## **Protocollo**

### **tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione del 7 settembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di im- poste sul reddito e sul patrimonio**

Concluso il 4 settembre 2015  
Approvato dall'Assemblea federale il...<sup>2</sup>  
Entrato in vigore il/l' ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo del Regno di Norvegia,*

desiderosi di modificare la Convenzione del 7 settembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nella versione dei Protocolli del 12 aprile 2005 e del 31 agosto 2009 (di seguito «la Convenzione»), e gli scambi di lettere del 31 agosto 2009 e del 15 maggio / 13 giugno 2012 concernenti l'applicazione e l'interpretazione dell'articolo 26 della Convenzione

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. I**

La lettera i) del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

- «i) l'espressione «autorità competente» designa:
  - (i) in Norvegia: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
  - (ii) in Svizzera: il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.»

#### **Art. II**

I seguenti paragrafi 5, 6, 7 e 8 sono aggiunti immediatamente dopo il paragrafo 4 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione:

«5. Quando:

<sup>1</sup> dal testo originale tedesco.

<sup>2</sup> FF 2015 ...

- a) in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente fondandosi sul fatto che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
- b) le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.

6. Le disposizioni del paragrafo 5 non si applicano:

- a) se prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le autorità competenti convengono che il caso particolare non è adatto a tale procedura; o
- b) il caso particolare riguarda operazioni abusive organizzate in vista di ottenere i vantaggi della Convenzione cui si applicano le disposizioni contro gli abusi del diritto interno.

7. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.

8. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7.»

### **Art. III**

L'articolo IV del Protocollo di modifica firmato il 31 agosto 2009 è abrogato.

### **Art. IV**

L'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

#### «Articolo 26

##### Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura o denominazione percepite per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui l'imposizione prevista non sia

contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a queste imposte oppure del controllo di quanto precede. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

- a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

## **Art. V**

La regola d'interpretazione in vista dell'applicazione dell'articolo 26 della Convenzione come specificata dagli Stati contraenti nello scambio di lettere del 31 agosto 2009 e del 15 maggio / 13 giugno 2012 cessa di essere applicabile.

## Art. VI

Il seguente numero 5 è aggiunto immediatamente dopo il numero 4 del Protocollo alla Convenzione:

«5. Resta inteso che i principi descritti nel commentario OCSE verranno considerati al momento dell'interpretazione dell'articolo 26. In particolare;

- a) resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna;
- b) resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 26 della Convenzione:
  - (i) l'identità della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta;
  - (ii) il periodo oggetto della domanda,
  - (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;
  - (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste,
  - (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
- c) resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito gli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Il riferimento allo scambio di informazioni «verosimilmente rilevanti» può essere soddisfatto nei casi concernenti un solo contribuente (sia esso identificato dal suo nome o in altro modo) e nei casi concernenti diversi contribuenti (siano essi identificati dal loro nome o in altro modo);
- d) resta inteso che lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari in materia fiscale e lo scambio spontaneo di informazioni tra le Parti sarà oggetto di strumenti separati;
- e) resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

## Art. VII

1. Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro, per via diplomatica, l'adempimento della procedura legale per l'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Il presente Protocollo di modifica entra in vigore e sarà applicabile a partire dalla data di ricezione della seconda di queste notificazioni.
2. Nonostante il paragrafo 1, il Protocollo di modifica sarà applicabile:
  - a) per l'articolo II del presente Protocollo di modifica, alle procedure amichevoli relative a decisioni di tassazione per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica, o dopo tale data;
  - b) per gli articoli IV, V e VI del presente Protocollo di modifica, alle informazioni relative agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data. L'articolo 26 della Convenzione nel tenore del Protocollo del 12 aprile 2005 rimane applicabile agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 2006, o dopo tale data, e terminano l'ultimo giorno del mese di dicembre del 2010. L'articolo 26 della Convenzione nel tenore del Protocollo della versione del 31 agosto 2009 continua a essere applicabile agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 2011, o dopo tale data, e finiscono l'ultimo giorno del mese di dicembre dell'anno dell'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Oslo il 4 settembre 2015, in due esemplari in lingua tedesca, norvegese e inglese. In caso d'interpretazione divergente, fa stato il testo inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero,

Per il  
Governo del Regno di Norvegia